

Verbale dell'incontro del 25/07/2012 e riepilogo delle istruzioni concordate tra la Regione Emilia Romagna, le parti sociali, la Regione, l'INPS, la Direzione Regionale del Lavoro, l'assistenza tecnica Italia Lavoro Spa e le Province in stato di emergenza per l'attivazione di ammortizzatori sociali connessi all'evento sismico in atto.

La riunione ha affrontato i temi relativi all'erogazione di ammortizzatori sociali a favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dal sisma. Sono state riprese le istruzioni concordate negli incontri del 13/06/2012, 25/06/2012 e 02/07/2012 che vengono riepilogate ed integrate di seguito. Tale verbale sostituisce tutte le precedenti indicazioni.

Nell'ambito del tavolo, inoltre, sono state esaminati i dati di monitoraggio disponibili chiarendo che il numero elevato di lavoratori sospesi va letto per la maggioranza dei percettori alla luce di un utilizzo non continuativo e prolungato degli AA.SS.. Nel mese di settembre saranno disponibili i primi dati a consuntivo sull'effettivo utilizzo.

Modalità di accesso alla CIGO ex L.164/75 e ex L. 427/75 (prima richiesta)

Possono richiedere la CIGO ex L.164/75 e ex L. 427/75 con causale "evento sismico" tutte le imprese (che ne abbiano i requisiti di legge) le cui unità produttive siano ubicate nel territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, province che sono state dichiarate in stato di emergenza.

La domanda va inviata ad INPS.

Le previste consultazioni sindacali si considerano realizzate attraverso il verbale unico sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali presso ciascuna provincia.

Le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro, i professionisti o le singole aziende che effettuano la richiesta si impegnano a fornire alla Provincia di riferimento l'elenco delle aziende per le quali viene presentata richiesta con causale evento sismico. Tali elenchi vengono utilizzati dalla provincia per informare le organizzazioni sindacali, informare l'INPS e monitorare l'utilizzo dello strumento.

Gli elenchi saranno suddivisi a seconda dell'ubicazione dell'unità produttiva in 3 sottoinsiemi:

- 1) aziende ubicate nel territorio dei comuni (cd. "cratere ristretto") di cui all'ordinanza della protezione civile (ripetuta all'allegato 1 al D.L. 74/2012 del 06/06/2012)
- 2) aziende ubicate nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/06/2012 più le aziende ubicate nel comune di Ferrara (cd. "cratere").
- 3) aziende ubicate in altri comuni del territorio provinciale (cd. "fuori cratere").

Le richieste devono essere presentate ad INPS corredate da documentazione attestante il danno subito. Tale documentazione non è necessaria, per le sole aziende ubicate nel territorio dei comuni del "cratere ristretto" (punto 1 dell'elenco provinciale) poiché obbligate all'effettuazione di verifiche di agibilità prima di riavviare le attività economiche. Tale modalità vale anche per le imprese che sono ubicate in comuni in cui è intervenuta un'ordinanza del Sindaco o del Prefetto.

Per le altre imprese la documentazione necessaria potrà essere:

- documentazione del sopralluogo, verifica di agibilità o altra documentazione redatta da un professionista relativa a verifiche tecniche per le quali si sia reso necessario sospendere la produzione.
- accordo sindacale aziendale nel quale si dichiara la volontà delle parti di sospendere la produzione per ragioni precauzionali e per la tutela della sicurezza.

- dichiarazione dell'azienda che esegue lavorazioni presso strutture di terze parti e che per causa sisma non sono agibili o raggiungibili

Quanto ai tempi di presentazione delle domande:

- le parti chiederanno al Ministero del Lavoro che dovrà emanare il decreto ministeriale di cui all'art. 15 del DL 74/2012 di regolare la possibilità di invio tardivo delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali con causale sisma.
- Nelle more l'INPS si è reso disponibile a ricevere e trattare comunque le istanze connesse all'evento sisma.
- le parti propongono, qualora le problematiche connesse ai termini non trovino soluzione nell'emanando decreto ministeriale, al commissario straordinario di adottare provvedimenti che derogano i termini per la presentazione delle domande per 60 giorni a decorrere dal sisma.

Per tutte le aziende che fanno richiesta di CIGO ex L. 164/75 con causale evento sismico non è richiesto il pagamento del contributo addizionale. Il periodo concesso non verrà conteggiato nel calcolo dei massimali di utilizzo della CIGO.

Le aziende ubicate nel territorio di cui al punto 1 e 2 degli elenchi provinciali ("cratere") potranno richiedere il pagamento diretto da parte di INPS senza dover presentare documentazione attestante problemi di liquidità.

Le aziende che avevano in corso procedure per CIGO possono chiedere il cambio di causale facendo quindi 2 domande: la prima che termina il 20 maggio (o la data in cui si sono verificati i danni per sisma) la seconda che copre il periodo successivo e che rientra nelle procedure sopraesposte.

In caso di sospensione totale dell'attività (zero ore), non si fruisce delle ferie residue prima di accedere all'ammortizzatore sociale.

La domanda di accesso agli ammortizzatori e il modello SR41, limitatamente alla causale "sisma", potranno essere accettati anche in forma cartacea, per cause oggettive. Al fine di velocizzare il pagamento delle prestazioni, il modello SR41 sarà presentato unitamente alla domanda.

Proroga della richiesta di CIGO ex L.164/75 e ex L. 427/75

Le procedure per la richiesta di proroga di CIGO, comprese le consultazioni sindacali, sono analoghe a quelle descritte per la prima richiesta salvo che, indipendentemente dalla localizzazione dell'impresa, sarà necessario presentare, allegata alla domanda, la documentazione attestante l'inagibilità totale o parziale delle strutture di produzione attraverso o la verifica speditiva o dichiarazione/perizia di un professionista abilitato, o con le modalità del DPCM 5 maggio 2011 (Schede EDES).

Anche per la proroga del trattamento con causale evento sismico, non è richiesto il pagamento del contributo addizionale e il periodo concesso non verrà conteggiato nel calcolo dei massimali di utilizzo della CIGO.

In analogia all'interpretazione consueta durante il periodo di crisi, INPS inviterà le commissioni giudicanti a non richiedere l'obbligo di ripresa per la concessione della proroga di CIGO.

Modalità di accesso alla CIGO in deroga (prima richiesta).

Possono richiedere la CIGO in deroga con causale "evento sismico" secondo le regole previste dall'ordinamento, tutte le imprese le cui unità produttive siano ubicate nel territorio delle province

di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, province che sono state dichiarate in stato di emergenza.

La domanda va inviata alla Regione per via telematica tramite il sistema SARE o per cause oggettive tramite forma cartacea.

Le previste consultazioni sindacali si considerano realizzate attraverso il verbale unico sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali presso ciascuna provincia.

Le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro, i professionisti o le singole aziende che effettuano la richiesta si impegnano a fornire alla Provincia di riferimento l'elenco delle aziende per le quali viene presentata richiesta con causale evento sismico. Tali elenchi vengono utilizzati dalla provincia per informare le organizzazioni sindacali, informare l'INPS e monitorare l'utilizzo dello strumento.

Gli elenchi saranno suddivisi a seconda dell'ubicazione dell'unità produttiva in 3 sottoinsiemi:

1. aziende ubicate nel territorio dei comuni (cd. "cratere ristretto") di cui all'ordinanza della protezione civile (ripetuta all'allegato 1 al D.L. 74/2012 del 06/06/2012)
2. aziende ubicate nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/06/2012 più le aziende ubicate nel comune di Ferrara (cd. "cratere").
3. aziende ubicate in altri comuni del territorio provinciale (cd. "fuori cratere").

I tempi di presentazione delle domande sono prorogati di 60 giorni a decorrere dal sisma.

Per la CIGO in deroga, anche con causale evento sismico, è richiesto il pagamento del contributo addizionale.

Le aziende che avevano in corso procedure per CIGS in deroga o CIGO in deroga e si trovano nelle condizioni di dover sospendere dal lavoro altri lavoratori a causa del sisma, presentano una nuova per CIGO in deroga con causale "sisma", concernente esclusivamente questi ultimi lavoratori.

In caso di sospensione totale dell'attività (zero ore), non si fruisce delle ferie residue prima di accedere all'ammortizzatore sociale.

La domanda di accesso agli ammortizzatori e il modello SR41, limitatamente alla causale "sisma", potranno essere accettati anche in forma cartacea, per cause oggettive. Al fine di velocizzare il pagamento delle prestazioni, il modello SR41 sarà presentato unitamente alla domanda

Gli enti bilaterali che hanno inviato la comunicazione di sospensione delle attività nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 al DL 74/2012 sono inattivi. Pertanto le aziende associate accedono direttamente alla prestazioni della CIGO in deroga. Qualora all'interno del cratere vi siano imprese che non necessitano di una sospensione collegata al sisma, data la sospensione dell'ente bilaterale, accedono direttamente alla deroga tramite le procedure di cui alla DGR 294/2012 (consultazione sindacale in sede aziendale).

Proroga della richiesta di CIGO in deroga

Le procedure per la richiesta di proroga di CIGO in deroga, comprese le consultazioni sindacali, sono analoghe a quelle descritte per la prima richiesta salvo che sarà necessario presentare, allegata alla domanda, la documentazione attestante l'inagibilità totale o parziale delle strutture di produzione attraverso o la verifica speditiva o dichiarazione/perizia di un professionista abilitato, o con le modalità del DPCM 5 maggio 2011 (Schede EDES).

La proroga può essere richiesta all'esaurimento delle 90 giornate massime di sospensione previste e, per la causale "evento sismico", è prevista la richiesta di ulteriori 90 giornate di CIGO in deroga,

anche nel caso di aziende che si trovino in una situazione di sospensione totale e continuativa dell'attività.

Gli enti bilaterali che hanno inviato la comunicazione di sospensione delle attività nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 al DL 74/2012 sono inattivi. Pertanto le aziende associate accedono direttamente alla prestazioni della CIGO in deroga. Qualora all'interno del cratere vi siano imprese che non necessitano di una sospensione collegata al sisma, data la sospensione dell'ente bilaterale, accedono direttamente alla deroga tramite le procedure di cui alla DGR 294/2012 (consultazione sindacale in sede aziendale).

Modalità di accesso alla CIGS ex L. 223/91

Possono richiedere la CIGS con causale "evento improvviso ed imprevisto connesso al sisma" tutte le imprese (che ne abbiano i requisiti di legge) le cui unità produttive siano ubicate nel territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, province che sono state dichiarate in stato di emergenza.

Le aziende chiederanno la convocazione in Provincia presso cui verrà sottoscritto un verbale di esame congiunto attraverso la compilazione del modello approvato presso i tavoli provinciali.

Per le aziende che non usufruiscono della CIGO ex L.164/75, ma possono usufruire della CIGS ex L.223/91, si prevede la possibilità di accedere alla CIGO in deroga solo dopo aver esperito la procedura per la CIGS ex L.223/91. Tale procedura nei casi di sospensione molto limitata può esaurirsi nella presentazione dell'istanza al Ministero del Lavoro. La regione accetterà la presentazione contestuale della domanda di CIGO in deroga.

Protezione dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro:

Vengono considerati lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro coloro che non riescono a recarsi sul posto di lavoro a causa di un impedimento oggettivo direttamente causato dal sisma. Il periodo non lavorato per questa specifica causale verrà coperto con CIGO in deroga autorizzata dalla Regione Emilia Romagna dietro presentazione della domanda (modulo B1) da parte dell'impresa.

Verranno concesse un massimo di 30 giornate lavorative per ogni dipendente a decorrere dalla data dell'evento che ha causato l'impedimento a recarsi al lavoro. Tale data potrà dunque essere differente in funzione delle specifiche casistiche che hanno determinato l'impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro.

I requisiti specifici del lavoratore sono:

- A. essere residente o domiciliato nel territorio del "cratere ristretto" (elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al D.L. 74/2012);
- B. autocertificare di avere un impedimento causato da:
 - § inagibilità o inaccessibilità della propria abitazione;
 - § impossibilità ad usufruire di un mezzo di locomozione;
 - § impossibilità di fruizione della rete viaria;

Il modulo di certificazione della condizione soggettiva del lavoratore è disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna e delle Province in stato di emergenza. Sarà cura del lavoratore compilare il modulo e sottoporlo al comune per l'apposizione di un visto di conferma.

I lavoratori dovranno presentare alle aziende di appartenenza il modulo controfirmato dal sindaco o suo delegato entro il 31/08/2012.

I requisiti specifici dell'impresa sono:

- A. avere un'unità produttiva ubicata nella Regione Emilia Romagna
- B. non aver procedure di cassa integrazione in essere nello stesso periodo in cui il lavoratore è impossibilitato a recarsi al lavoro (si veda descrizione successiva delle casistiche).

Le aziende, con queste caratteristiche, che hanno tra i propri dipendenti lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, dovranno quindi compilare un modello B1 tramite il sistema SARE ed inviarlo anche in forma cartacea alla Regione Emilia Romagna. L'azienda indicherà nel modello B1 le date di decorrenza di ogni singolo lavoratore richiedendo per ciascuno un massimo di 30 giornate. L'azienda alleggerà al modello B1 i moduli di dichiarazione dell'impossibilità a recarsi al lavoro presentati dai lavoratori e l'accordo sindacale per CIGO in deroga.

L'accordo sindacale per le aziende situate nelle province in stato di emergenza, si esaurisce nel verbale unico per CIGO in deroga siglato a Modena il 01/06/2012, a Ferrara il 04/06/2012, a Bologna il 05/06/2012 ed a Reggio Emilia il 14/06/2012. Le aziende ubicate fuori da tali province dovranno provvedere a siglare un accordo sindacale apposito, indicando come causale della richiesta di CIGO in deroga "connessione economica con l'evento sismico".

I modelli B1 per questa casistica, dovranno essere presentati alla Regione Emilia Romagna entro il 30/09/2012.

Le associazioni di categoria o i professionisti tramite i propri ordini professionali o direttamente le aziende se non rappresentate da alcuna associazione, invieranno l'elenco delle aziende interessate da questo strumento con la quantificazione dei lavoratori interessati alla Provincia di riferimento (o alla Regione Emilia Romagna se ubicate fuori dalle province in stato di emergenza).

Nota bene: Possono verificarsi situazioni per cui un lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro si trova già in situazione di sospensione poiché l'azienda aveva attivato un ammortizzatore sociale per altre causali. In questi casi:

1. se, per l'intero periodo in cui uno o più lavoratori sono impossibilitati a recarsi al lavoro, l'azienda ha già attivato un altro ammortizzatore sociale, non è necessario segnalare la condizione soggettiva dei lavoratori che rientrano quindi nell'ammortizzatore già attivo.
2. se, l'attivazione di un altro ammortizzatore sociale da parte dell'impresa, risulta coprire solo una parte del periodo di 30 giorni massimi a decorrere dalla data dell'evento che ha causato l'impedimento a recarsi al lavoro, potrà essere richiesta la CIGO in deroga per il solo periodo restante in cui il lavoratore è stato assente.
3. Qualora la certificazione che attesta l'impossibilità sia antecedente sia successiva alla data di avvio della cassa, i 30 giorni decorrono dalla data che certifica l'inagibilità/inaccessibilità totale o parziale della propria abitazione.

Tale valutazione è analoga per le aziende con lavorazioni in molteplici cantieri o unità produttive.

Termini: la richiesta di proroga della cassa integrazione in deroga dovrà pervenire al Servizio Lavoro della Regione entro il 30 settembre 2012.

Protezione dei lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giornate:

I lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giornate e che per questo motivo non possono accedere all'integrazione salariale pur subendo una sospensione dal lavoro in quanto dipendenti da aziende danneggiate dal sisma, saranno coperti attraverso l'indennità prevista al comma 1 dell'art. 15 del Decreto Legge 74/2012.

Le associazioni di categoria, i professionisti tramite i propri ordini professionali o direttamente le aziende se non rappresentate da alcuna associazione, segnaleranno, al più presto, negli elenchi di

aziende richiedenti CIG per “evento sismico” di cui è già prevista la procedura di invio alla Provincia di riferimento, il numero di lavoratori dipendenti dall’azienda che non accedono alla CIG per l’anzianità aziendale inferiore a 90 giornate.

Tali elenchi dovranno pervenire alle province entro il 31/08/2012.

Protezione dei lavoratori avventizi in agricoltura e dei lavoratori stagionali:

I lavoratori che svolgono attività avventizia in agricoltura ed i lavoratori stagionali del territorio colpito che, a causa dell’evento sismico, hanno perso giornate o periodi di lavoro saranno coperti attraverso l’indennità prevista al comma 1 dell’art. 15 del Decreto Legge 74/2012, dietro presentazione di una apposita domanda da parte dell’impresa.

Per i lavoratori avventizi in agricoltura la durata dell’indennità sarà presunta per differenza rispetto al numero di giornate lavorate l’anno precedente nel medesimo arco temporale e registrate da INPS.

Per i lavoratori stagionali la durata dell’indennità sarà presunta per differenza rispetto al periodo lavorato l’anno precedente nel medesimo arco temporale così come indicato dall’impresa.

La Regione invita le associazioni delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali del settore a sottoscrivere un accordo per l’accesso dei lavoratori avventizi e stagionali, che hanno perso giornate di lavoro a causa del sisma, a questa indennità.

La Regione invita, inoltre, le associazioni datoriali e le singole imprese agricole o con attività stagionale ad inviare, al più presto, alle province di riferimento che hanno attivato i tavoli tecnici per il sisma, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati (sia di coloro che hanno ridotto la propria attività, sia di coloro che non sono stati richiamati al lavoro).

La necessità di individuare al più presto le imprese agricole o quelle con lavoratori stagionali danneggiate è necessaria per quantificare le risorse necessarie a garantire continuità di reddito ai lavoratori.

Tale problema viene esposto dal tavolo tecnico al commissario straordinario per l’evento sismico al fine di giungere al più presto ad una soluzione.

Protezione dei lavoratori autonomi:

Come previsto dal comma 2 dell’art.15 del Decreto Legge 74/2012, i lavoratori autonomi, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, ed i lavoratori parasubordinati che svolgono la propria attività economica nel territorio del “cratere” e che hanno sospeso per l’evento sismico tale attività, accederanno all’indennità prevista al comma 2 dell’art 15 del DL 74/2012..

A tale proposito le parti auspicano, comunque, una modifica rispetto ai requisiti previsti per i lavoratori parasubordinati per l’accesso all’indennità una tantum stabilita dalla legge 2/2009.